



COMUNE DI Leni

(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale anno 2022/2024
Data	
22.08.2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **agosto** alle ore 10,20 e seguenti, la Giunta Municipale si è riunita nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, su convocazione partecipata agli assessori, risultano presenti all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI	
1) MONTECRISTO GIACOMO	P		- SINDACO
2) RUGOLO CLAUDIO		A	- Vice Sindaco
3) LO PO GAETANO	P		- Assessore
4) POLLICINO AGATA	P		- Assessore

Presiede il Sindaco Giacomo Montecristo.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Trimboli Fortunato.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI LENI

Città Metropolitana di Messina
- Eolie Patrimonio dell'Umanità -

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto:
“Programma Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022/2024”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotte dall'art.

4, del D.Lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”;

DATO ATTO quindi che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

RILEVATO, quindi che con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettano:

A) contenimento della spesa di personale;

B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

Contenimento della spesa di personale

Situazione dell'ente

PRESO ATTO che l'art. 16 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti o della L. 296/2006, per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il “tetto” dell'anno 2008, che per questo ente è pari a € **773.737,00**;

Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibri di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’ ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore *soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO che le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

VISTA la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

VISTO l'art. 3, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

RICHIAMATO il D.L. 80 del 09 giugno 2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

B2. Verifica situazione dell'Ente

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020 ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019 è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il D.M. prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

VISTO il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
	2019	2020	2021
Entrate correnti ultimo triennio	1.463.623,85	1.514.350,59	1.577.985,51
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2021			57.135,49
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	$4.555.959,95 - 57.135,49) / 3 = 1.499.608,15$		

VERIFICATO che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{Spese di personale 2021 € 348.689,80}}{\text{Media entrate netto FCDE € 1.499.608,15}} = 23,25\%$$

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) **comuni con meno di 1.000 abitanti**
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera a)

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale demografica di cui alla lettera a);

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	24,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000 1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera a) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **24.83%**, si colloca nella prima fascia poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1;

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della Legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le **maggiori** assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione;

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO. INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE **1.499.608,15** * percentuale tabella 1) - (meno) Spese di personale 2021 = €348.689,80
(**1.499.608,15** * 29,50) – 348.689,80 = € **93.694,60**

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo anno 2022 per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM(23%) per fascia demografica ente = € 524.211,74x 23% = € **120.568,70**;

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico;

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € **93.694,60**

DATO ATTO quindi che rispetto alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato pari ad € **348.689,80** è possibile effettuare un incremento della stessa di € **93.694,60** per una spesa totale di € **442.384,40**

VISTO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L 80/2021 “Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”

DATO ATTO che l'amministrazione, sulla base delle segnalazioni fatte dai responsabili dei servizi su carenze di personale relativamente ai propri servizi, intende procedere ad effettuare le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

ANNO 2022

Numero	Categoria	Importo	Modalità di reclutamento
1	Esecutore B1	28.200,00	Scorrimento graduatoria

ANNO 2023

Numero	Categoria	Importo	Modalità di reclutamento
1	Istruttore amministrativo Contabile D1	33.100,00	Utilizzazione graduatoria altri enti
1	Istruttore contabile C1	31.300,00	Scorrimento graduatoria

ANNO 2024

Non si prevedono assunzioni

B4. RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 - 2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.34/2020;

CONSIDERATO che per questo ente che si colloca al di sotto del valore soglia stabilito per la fascia demografica risulta più favorevole utilizzare i resti assunzionali che si riportano nella seguente tabella:

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA QUINQUENNIO 2016/2017/2018/2019/2020		
ANNO DI RIFERIMENTO	PERCENTUALE TURN OVER	IMPORTO
Capacità assunzionale teorica 2016 <i>(cessati e non sostituiti anno 2015)</i>	75% di €. 0,00	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2017 <i>(cessati e non sostituiti anno 2016)</i>	75% di €. 0,00	€ 0,00

Capacità assunzionale teorica 2018 (cessati e non sostituiti anno 2017)	75% di €. 0,00	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2019 (cessati e non sostituiti anno 2018)	100% di € 90.262,00	€ 90.262,00
Capacità assunzionale teorica 2020 (cessati e non sostituiti anno 2019)	100% di € 132.183,50	€ 132.183,50
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE		€ 222.445,50

DATO ATTO che per l'anno 2020 per realizzare quanto previsto nel Programma del Fabbisogno del personale 2020/2022 sono state utilizzate risorse assunzionali ordinarie pari ad € **119.000,00** per concorsi effettuati e, pertanto, le capacità assunzionali ordinarie a disposizione dell'Ente per l'anno 2022, ammontano ad € **103.445,50**;

PROPONE

APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, prevedendo:

ANNO 2022

Numero	Categoria	Importo	Modalità di reclutamento
1	Esecutore B1	28.200,00	Scorrimento graduatoria

ANNO 2023

Numero	Categoria	Importo	Modalità di reclutamento
1	Istruttore amministrativo Contabile D1	33.100,00	Utilizzazione graduatoria altri enti
1	Istruttore contabile C1	31.300,00	Scorrimento graduatoria

ANNO 2024 Non si prevedono assunzioni

DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;

- PROVVEDERE** ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del D.Lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

2. **PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all' art 16 del D.Lgs n 33/2013 e s.m.i.;
3. **INFORMARE** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rao Rosa

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rao Rosa

Ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rao Rosa

VERBALE N. 7 del 12.08.2022 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI LENI

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di agosto il sottoscritto Dott. Michelangelo Guzzardi, Revisore Unico del Comune di Leni in forza della delibera consiliare n. 47 del 24.09.2019, ha preso in esame la seguente documentazione inviata via mail il 5.8.2022

1) Proposta di Deliberazione da sottoporre alla giunta municipale avente per oggetto: Programma Triennale del fabbisogno di personale (PTFP) per il triennio 2022/2024".

PREMESSO

Quanto sopra


Visti:

- la proposta di deliberazione;
- l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'articolo 39 della legge 449/97;
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 75/2017;
- l'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ess.mm.ii. che prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011-2013);

Vista la normativa in materia di facoltà assunzionali del personale dei Comuni:

- art. 33 c.2 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che stabilisce: a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

- Decreto 17.03.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, che individua all'art. 4 c.1 con la tabella 1 i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché con la tabella 2 all'art.5 c.1 individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo



indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, prevedendone l'applicazione ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

- D.L. n. 34/2019, art. 33 comma 2, il quale ha definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- Decreto Ministeriale del 17/03/2020, G.U. n. 108 del 27/04/2020, recante "Le misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" che stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni a far data del 20/04/2020;

- Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai Ministri per la Pubblica Istruzione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno;

considerato

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 20;
- che della tabella di individuazione dei valori soglia massima spesa del personale e spese correnti (Art. 4 comma 1, Tabella 1 - D.M. 17/03/2020) da cui si evince che il valore soglia del Comune di Leni (comuni fino a 999 abitanti) è di 29,50%;
- che dai dati rilevati dal rendiconto e dettagliatamente indicati nella proposta di Deliberazione oggetto del presente parere determinano un rapporto tra spesa del personale e media entrate correnti dell'ultimo triennio meno FCDE pari al 23,25%;
- che tale rapporto è inferiore al valore soglia come stabilito dall'art. 3 e dall'art. 4 del D.P.C.M. del 17.03.2020 come si evince dai prospetti di dettaglio della spesa del personale redatto dall'Ufficio Finanziario che si posiziona al di sotto della soglia minima pari al 29,50%, come definito dalla tabella 1 del DPCM sopra citato,
- che sulla base dei calcoli effettuati dall'ente lo spazio finanziario entro cui poter effettuare le assunzioni è pari a € 93.694,60 (valore teorico) importo inferiore al valore "calmierato che il Legislatore per il periodo 2020-2024 ha fissato come tetto per le maggiori assunzioni anche per gli enti virtuosi (importo pari a € 120.568,70);
- che è, inoltre, consentito ai Comuni virtuosi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 17 marzo 2020, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, fermo restando i limiti di cui alla tabella 1 dello stesso DM, e che pertanto **il Comune può utilizzare per l'anno 2022 i resti assunzionali di cui dettagliatamente esposto nella proposta, per € 103.445,30.**


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, le attestazioni relative al rispetto degli equilibri di bilancio e della relativa copertura nel bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024 resi del Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente il seguente oggetto: "Programma Triennale del fabbisogno di personale (PTFP) per il triennio 2022/2024".

Vittoria li, 12.08.2022

IL REVISORE UNICO



COMUNE DI LENI

Posta Elettronica cod. 18411 del 12.08.2022 (13:26:33)
PROTOCOLLO n.5843 / 2022 del 16.08.2022 (Arrivo)

Mittente: micheleguzzardi@pec.it
Destinatario: protocolloleni@pec.it

OGGETTO

Trasmissione Verbali n. 5-2022, 6-2022, 7-2022

TESTO

In allegato i verbali di cui in oggetto. Saluti. Michelangelo Guzzardi Dottore Commercialista - Revisore Legale Via P. Umberto n. 7997019 Vittoria (RG) tel. fax 0932986544 - cell. 3345837339 email: guzzardi.studio@gmail.com

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- verbale n.5-2022 regolamento generale entrate.pdf
- verbale n. 6-2022 regolamento riscossione coattiva.pdf
- verbale n. 7-2022 ptfp.pdf

LA GIUNTA COMUNALE

-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;

-Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE

DELIBERA

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;

2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

► Il Sindaco

Montecarlo

Gli Assessori

Rugolo Claudio _____

► Il Segretario Comunale

Giulio

Pollicino Agata Pollicino

Lo Po Gaetano Lo Po

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data _____

► L'addetto alla pubblicazione

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data _____

► Il Segretario comunale

La presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Leni, li _____

► Il Segretario Comunale

Giulio